



N° PAP-00089-2021

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 24/02/2021 al 11/03/2021

L'incaricato della pubblicazione  
IDA SMALDONE

# COMUNE di CETARA

## PROVINCIA di SALERNO

C.so Umberto I, n. 47 – 84010 CETARA –  
Tel 089 262911 Fax 089 262912 - [www.comune.cetara.sa.it](http://www.comune.cetara.sa.it)  
pec: [info.cetara@asmepec.it](mailto:info.cetara@asmepec.it)

## ORDINANZA SINDACALE

N. 2

DEL 24 FEBBRAIO 2021

**OGGETTO: MISURE DI GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, DEL MERCATO SETTIMANALE E DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO AMBULANTE, CHIUSURA POMERIDIANA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO, CHIUSURA DELLE CHIESE, CIMITERO, SPIAGGE E ZONA MARINA E CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI.**

### IL SINDACO

**VISTA** la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**VISTA** la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;



# COMUNE di CETARA

## PROVINCIA di SALERNO

C.so Umberto I, n. 47 – 84010 CETARA –  
Tel 089 262911 Fax 089 262912 - [www.comune.cetara.sa.it](http://www.comune.cetara.sa.it)  
pec: [info.cetara@asmepec.it](mailto:info.cetara@asmepec.it)

**VISTE** le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato prorogato, da ultimo fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

**VISTO** il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;



# COMUNE di CETARA

## PROVINCIA di SALERNO

C.so Umberto I, n. 47 – 84010 CETARA –  
Tel 089 262911 Fax 089 262912 - [www.comune.cetara.sa.it](http://www.comune.cetara.sa.it)  
pec: [info.cetara@asmepec.it](mailto:info.cetara@asmepec.it)

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 18 ottobre 2020, n. 258;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.265 del 25-10-2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41);

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da



# COMUNE di CETARA

## PROVINCIA di SALERNO

C.so Umberto I, n. 47 – 84010 CETARA –  
Tel 089 262911 Fax 089 262912 - [www.comune.cetara.sa.it](http://www.comune.cetara.sa.it)  
pec: [info.cetara@asmepec.it](mailto:info.cetara@asmepec.it)

COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19». (20A06767) (GU Serie Generale n.301 del 03-12-2020);

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021». (21A00221) (GU Serie Generale n.11 del 15-01-2021 - Suppl. Ordinario n. 2)

**VISTA** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 19 febbraio 2021 recante Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Campania, Emilia Romagna e Molise. (21A01169) (GU Serie Generale n.43 del 20-02-2021), con la quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, la Regione Campania è stata classificata in cd “Zona Arancione”, applicandosi, di conseguenza le misure di cui all'art. 2 del citato DPCM 14.01.2021 fino al 6 marzo 2021, ossia “misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto”;

### **CONSIDERATO CHE:**

- nel territorio comunale si sta registrando nuovamente un numero rilevante di contagi da COVID-19, con i gravissimi rischi connessi alla diffusione del contagio;



# COMUNE di CETARA

## PROVINCIA di SALERNO

C.so Umberto I, n. 47 – 84010 CETARA –  
Tel 089 262911 Fax 089 262912 - [www.comune.cetara.sa.it](http://www.comune.cetara.sa.it)  
pec: [info.cetara@asmepec.it](mailto:info.cetara@asmepec.it)

- allo stato sussiste l'urgenza di tutelare con tempestività la salute della popolazione, vista la situazione eccezionale e straordinaria dell'emergenza sanitaria in atto, suscettibile di evoluzione negativa, considerata anche la diffusione di varianti al virus;
- che nel corso della cosiddetta "seconda ondata" di diffusione del virus (ottobre-dicembre 2020) che ha determinato la registrazione di numerosi focolai anche nel territorio comunale di Cetara, sono stati adottati da subito misure drastiche di contrasto al Covid-19, che si sono rivelate efficaci e che hanno evitato il dilagare incontrollato del contagio e l'aggravarsi della situazione epidemiologica sul territorio comunale;
- si rende necessario, pertanto, adottare nuovamente e fin da subito misure drastiche e generalizzate al fine di allentare la pressione epidemiologica sull'intera popolazione, ed in particolare di quanto più possibile gli spostamenti delle persone dal proprio domicilio e assembramenti di persone, tenuto conto soprattutto delle caratteristiche e la vocazione turistica del paese, fino a quando i dati epidemiologici dimostrino una progressiva diminuzione della diffusione del virus sul territorio comunale;
- con riferimento al mondo della scuola, sono necessarie misure che favoriscano una drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone soprattutto senza DPI;
- le misure adottate saranno costantemente monitorate in base all'andamento della curva epidemiologica;

**VISTO** in particolare il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che dispone:

- all'art. 1 comma 1: *“1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a*



# COMUNE di CETARA

## PROVINCIA di SALERNO

C.so Umberto I, n. 47 – 84010 CETARA –  
Tel 089 262911 Fax 089 262912 - [www.comune.cetara.sa.it](http://www.comune.cetara.sa.it)  
pec: [info.cetara@asmepec.it](mailto:info.cetara@asmepec.it)

*cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche piu' volte fino al 31 gennaio 2021, termine dello stato di emergenza, e con possibilita' di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus.”;*

- all'art. 1 comma 2 prevede le misure che possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalita' al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalita' di esso, tra le quali:

*“b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree da gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;”;*

*“g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione o di assembramento in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;*

*h) (...) limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;”*

*“u) limitazione o sospensione delle attivita' commerciali di vendita al dettaglio o all'ingrosso, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilita' dei generi agricoli, alimentari e di prima necessita' da espletare con modalita' idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio”;*

**VISTO** l'art. 1 comma 9 del D.L. n. 33/2020: *“9. Il sindaco puo' disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.”;*



# COMUNE di CETARA

## PROVINCIA di SALERNO

C.so Umberto I, n. 47 – 84010 CETARA –  
Tel 089 262911 Fax 089 262912 - [www.comune.cetara.sa.it](http://www.comune.cetara.sa.it)  
pec: [info.cetara@asmepec.it](mailto:info.cetara@asmepec.it)

**VISTO** l'art. 1 comma 13 del D.L. n. 33/2020: “Le attività dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.”;

**VISTO** il Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da “Covid-19”, del 24 luglio 2020 “Rientro in sicurezza”, sottoscritto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali;

**VISTO** il protocollo per la gestione della sicurezza epidemiologica redatto dal Responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro, acquisito agli atti dell'ufficio, ai fini del contenimento del contagio e della sicurezza del personale dipendente e dell'utenza;

**CONSIDERATI** l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

**VALUTATO** che l'evoluzione dell'emergenza sanitaria indica chiaramente la necessità di adottare tutte le possibili misure idonee a salvaguardare la salute pubblica;

**RITENUTO** di approntare misure organizzative temporanee al fine di contribuire, per quanto possibile, alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, a scopo preventivo e di tutela della salute pubblica, in attuazione della normativa sopra richiamata;



# COMUNE di CETARA

## PROVINCIA di SALERNO

C.so Umberto I, n. 47 – 84010 CETARA –  
Tel 089 262911 Fax 089 262912 - [www.comune.cetara.sa.it](http://www.comune.cetara.sa.it)  
pec: [info.cetara@asmepec.it](mailto:info.cetara@asmepec.it)

**EFFETTUATO** il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;

**RILEVATO** che tali ulteriori misure specifiche non sono in contrasto ovvero eccedenti i limiti oggettivi definiti nei provvedimenti statali e regionali;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario Nazionale, ed in particolare l'art. 32 che dispone *“il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni», nonché «nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

**VISTO** l'art. 50, comma 5 e 7 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quel rappresentante della comunità locale;

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**RITENUTO** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;





# COMUNE di CETARA

## PROVINCIA di SALERNO

C.so Umberto I, n. 47 – 84010 CETARA –  
Tel 089 262911 Fax 089 262912 - [www.comune.cetara.sa.it](http://www.comune.cetara.sa.it)  
pec: [info.cetara@asmepec.it](mailto:info.cetara@asmepec.it)

### ORDINA

allo scopo di contrastare e contenere e prevenire ulteriormente il diffondersi del virus COVID-19 nel Comune di Cetara:

**A) con decorrenza dal 25 febbraio 2021 e fino al 6 marzo 2021:**

**1) la sospensione del mercato settimanale** ubicato in C.so Federici **e dell'attività di commercio ambulante;**

**2) la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado** presenti sul territorio comunale;

**3) la chiusura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio**, fatta eccezione per la farmacia, nei seguenti giorni e orari:

- dal lunedì al venerdì chiusura dalle ore 14.00;
- il sabato chiusura dalle ore 18.00;
- domenica chiusura per l'intera giornata.

**4) la chiusura del cimitero comunale;**

**5) la chiusura al pubblico degli uffici comunali.** Gli uffici comunali garantiranno modalità alternative di contatto con l'utenza con avvisi sul sito web istituzionale, con l'utilizzo di posta elettronica e contatti telefonici. Resta ferma la possibilità di accesso all'Ufficio Servizi Demografici il



# COMUNE di CETARA

## PROVINCIA di SALERNO

C.so Umberto I, n. 47 – 84010 CETARA –  
Tel 089 262911 Fax 089 262912 - [www.comune.cetara.sa.it](http://www.comune.cetara.sa.it)  
pec: [info.cetara@asmepec.it](mailto:info.cetara@asmepec.it)

mercoledì dalle ore 10 alle ore 12 per le sole procedure urgenti di rilascio della Carta d'Identità Elettronica che necessita della presenza fisica dell'interessato. L'accesso a detto ufficio potrà avvenire nel giorno sopra indicato, solo da parte della persona interessata e con modalità tali da garantire la distanza interpersonale di almeno un metro, in modo contingentato, con obbligo di indossare la mascherina e di misurazione della temperatura corporea. E' vietato l'accesso nell'edificio comunale a persone con temperatura superiore a 37,5.

**B) con decorrenza dal 25 febbraio 2021 e fino al 7 marzo 2021:**

**1) la chiusura delle chiese insistenti sul territorio comunale**, al fine di evitare occasioni di incontro anche nel rispetto delle prescrizioni del distanziamento sociale, salvo per la celebrazione delle cerimonie funebri in forme privata limitatamente ai parenti stretti, come da prescrizioni del governo centrale.

**2) la chiusura al pubblico, di tutta la zona di Largo Marina (passeggiata, giardini pubblici, via Cantone, zona Porto)**. E' fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti, alle abitazioni private, nonché ai luoghi di lavoro e al parcheggio.

**3) il divieto di accesso alle spiagge** presenti sul territorio comunale ivi compresa la scogliera a protezione dell'abitato.

### DA' ATTO

che il presente provvedimento sarà suscettibile di modifiche e integrazioni in base a:

- sopraggiunte necessità e problematiche rilevate;
- una nuova valutazione del contesto epidemiologico, tenendo conto dell'andamento dei contagi su scala locale e regionale.
- sopravvenute disposizioni statali e regionali.



# COMUNE di CETARA

## PROVINCIA di SALERNO

C.so Umberto I, n. 47 – 84010 CETARA –  
Tel 089 262911 Fax 089 262912 - [www.comune.cetara.sa.it](http://www.comune.cetara.sa.it)  
pec: [info.cetara@asmepec.it](mailto:info.cetara@asmepec.it)

### **DISPONE**

Che la presente Ordinanza, immediatamente esecutiva, sia resa nota mediante pubblicazione all'Albo pretorio comunale on-line nonché al sito istituzionale dell'Ente.

### **TRASMETTE**

per gli adempimenti di competenza, alla Polizia Municipale.

### **AVVERTE**

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. Ai sensi di quanto disposto dall'art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura



# COMUNE di CETARA

## PROVINCIA di SALERNO

C.so Umberto I, n. 47 – 84010 CETARA –  
Tel 089 262911 Fax 089 262912 - [www.comune.cetara.sa.it](http://www.comune.cetara.sa.it)  
pec: [info.cetara@asmepec.it](mailto:info.cetara@asmepec.it)

massima.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

24.02.2021

**IL SINDACO**

f.to dott. Fortunato Della Monica

*(firmata digitalmente)*